

Bari, 1 settembre 2008

Circolare 4/2008

Alle Spett.li Imprese Edili della Provincia di Bari

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro Provincia Bari

**Oggetto: A. Accordo provinciale 25 giugno 2008;  
B. Denuncia Telematica dei lavoratori occupati.**

**Accordo provinciale 25 giugno 2008**

Con accordo del 25 giugno c.a., tra la Confindustria Bari – Sezione Industria Edile ed Affini e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Bari, è stato concordato quanto segue:

- **a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 30 settembre 2010**, il contributo dovuto alla Cassa Edile a norma dell'art. 36 del vigente CCNL, è stabilito nella misura del **2,66%**, di cui 2,22% a carico del datore di lavoro e 0,44% a carico del lavoratore;
- **a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 30 settembre 2010**, il contributo per l'Anzianità Professionale Edile ordinaria è stabilito nella misura del **2,90%**, a totale carico del datore di lavoro.

**Pertanto, a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di ottobre 2008 la percentuale complessiva della contribuzione dovuta a norma di contratto, è pari al 8,27% ( di cui 6,71% su campo "21" della denuncia unica e 1,56% su campo "21" + relativo 23,45%).**

Per semplicità di calcolo può essere utilizzato il coefficiente composito del **8,636%**, da applicarsi sulla sola retribuzione di campo "21" della denuncia unica.

Qui di seguito, si riporta il dettaglio dei contributi dovuti:

CONTRIBUTI	TOT. (%)	QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%)	QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)
Contributo Cassa Edile	2,66	2,22	0,44
Contributo APE ordinaria	2,90	2,90	-
Diritto allo studio	0,05	0,05	-
Contributo Formedil	0,90	0,90	-
Contributo CPT	0,10	0,10	-
Quote adesione contrattuale provinciali	1,20	0,60	0,60
Quote adesione contrattuale nazionali	0,36	0,18	0,18
Contributo RLST	0,10	0,10	-
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>8,27</b>	<b>7,05</b>	<b>1,22</b>

NB: le quote di adesione contrattuale provinciali e nazionali sono determinate anche sulla maggiorazione del 23,45%.

## **Denuncia Telematica dei lavoratori occupati**

**A decorrere dalla denuncia del periodo di paga di settembre 2008**, la denuncia telematica dei lavoratori occupati e il relativo tracciato record saranno integrati dei seguenti campi obbligatori:

- **attività produttiva per congruità**: il campo riceve la codifica che individua, per ciascuna categoria di opere elencate nell'allegato al D.P.R. 34/2000, la percentuale di incidenza della manodopera che, in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Avviso Comune del 17 maggio 2007, avrà rilevanza ai fini della verifica di congruità di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174 della legge n. 296/2006 e agli artt. n. 39, comma 3 e n. 196, commi 3 e 7 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006;
- **imponibile INPS lavoratore**: il campo riceve l'imponibile INPS del lavoratore, utile ai fini della verifica di congruità del totale degli imponibili INPS dichiarati relativamente ai cantieri (a tal fine, rilevano i soli imponibili INPS dei lavoratori operai) e del calcolo della quota del T.F.R. conferita al fondo di previdenza complementare "Prevedi".

Il nuovo tracciato record della denuncia telematica, integrato dei nuovi campi, è disponibile nell'area riservata **Mod. Unico: Menù Principale**, all'indirizzo web: [www.cebari.it](http://www.cebari.it).

Inoltre, **a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di settembre 2008**, la denuncia telematica è stata integrata dei seguenti controlli:

- controllo di congruità tra il totale degli imponibili INPS dichiarati relativamente ai cantieri in attività e il totale degli imponibili INPS dichiarati per ciascun lavoratore con qualifica di operaio (**il totale degli imponibili INPS dei cantieri deve essere uguale al totale degli imponibili INPS dei lavoratori operai**);
- controllo di congruità della quota del T.F.R. destinata al fondo di previdenza complementare "Prevedi"; la quota viene calcolata applicando la seguente formula:
  - per gli operai e gli impiegati: **IMPONIBILE TFR/13,5-(IMPONIBILE INPSx0,50%)x18%** oppure **100%**;
  - per gli apprendisti: **IMPONIBILE TFR/13,5x18%** oppure **100%**;
- controllo delle ore di permesso non retribuito dichiarabili per ciascun anno solare; con la circolare n. 346 del 21 marzo c.a., la CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) ha disposto che le ore di permesso non retribuito dichiarabili in denuncia unica per ciascun lavoratore, non possono superare il limite di 40 ore annue.

Per le modalità operative, consultare la «*Guida all'uso del programma On-Line per la trasmissione della Denuncia Unica*», disponibile nell'area riservata **Mod. Unico: Menù Principale**, all'indirizzo web: [www.cebari.it](http://www.cebari.it).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Fabrizio De Serio